# REGOLAMENTO (CEE) N. 2317/89 DELLA COMMISSIONE

**del 28 luglio 1989**

**che deroga al regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 24 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 850/89 della Commissione (3), che deroga al regolamento (CEE) n. 1432/88 (4) prevede che il rimborso della differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare preventivo e il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo, fissato per la campagna 1988/1989, avvenga al più tardi alla fine del mese di luglio 1989, che alcune difficoltà di ordine amministrativo impediscono in alcuni casi l'osservanza di detto termine;

considerando che per ovviare a tali difficoltà occorre prorogare di un mese il termine di tale rimborso per la campagna 1988/1989;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1432/88, gli Stati membri possono rimborsare la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare preventivo e il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo fissato per la campagna 1988/1989 fino al 31 agosto 1989.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 89 dell'1. 4. 1989, pag. 55.
(4) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.